




LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Rimborso del canone Rai in caso di addebito per errore

Autore: Redazione | 05/06/2016



Come chiedere il rimborso se la società della luce ti addebita sulla bolletta il canone Rai mentre lo hai già pagato o, invece, non sei tenuto a pagarlo?

Il nuovo sistema di **addebito del Canone Rai sulla bolletta della luce** creerà non pochi problemi, almeno nelle fasi iniziali, per via delle difficoltà di coordinamento tra le banche dati e degli immancabili disguidi cui le amministrazioni ci hanno abituato. Le ipotesi di **duplicazione del pagamento**

del canone sono tutt'altro che fantasiose. Si pensi al caso di un soggetto che receda, in corso di annualità "fiscale", dal contratto stipulato con una compagnia della luce per attivare un abbonamento con un differente operatore; all'ipotesi dei coniugi con due contratti della luce intestato a ciascuno di essi; al contribuente che abbia due case intestate con relativa duplicazione delle bollette; al soggetto che abbia regolarmente inviato l'autocertificazione di non detenzione del canone Rai ma che non sia stata presa in considerazione dall'Agenzia delle Entrate.

Il [decreto attuativo del canone Rai](#), pubblicato ieri ed entrato in vigore oggi, stabilisce ben poco sulle modalità di rimborso, rinviando a un ulteriore provvedimento.

Nel caso in cui venga addebitato il canone a famiglie che hanno presentato la dichiarazione di non detenzione o di sussistenza di altra utenza elettrica sulla quale viene già imputato il canone Rai, è possibile presentare una **richiesta di rimborso**: le modalità per presentare questa istanza saranno contenute in un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che verrà emanato entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto del ministero (quindi entro il 3 agosto).

Le richieste di rimborso saranno esaminate dallo sportello Sat dell'ufficio territoriale di Torino dell'Agenzia delle Entrate ed entro 60 giorni dovranno essere trasferite all'Aquirente unico. Quest'ultimo avrà cinque giorni lavorativi per trasmettere alle imprese elettriche i dati relativi ai contribuenti da rimborsare e all'importo. Le società che forniscono elettricità **accrediteranno la somma sulla prima bolletta utile** oppure - cita espressamente il decreto - "con altre modalità". Il che parrebbe far comprendere che si potrà anche chiedere il riaccredito materiale dei soldi e non solo la compensazione con gli importi dovuti per i successivi consumi della luce.

L'importante - prosegue ancora il decreto - è che il contribuente ottenga il rimborso entro massimo 45 giorni dalla ricezione, da parte delle medesime imprese elettriche, dei dati degli aventi diritto.

Nel caso in cui il rimborso non vada a buon fine, l'impresa elettrica comunica all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie ai fini del pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello SAT.